In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N._____ del _____ di L. _____ N._____ del _____ di L. _____ Il Ragioniere _____	**COMUNE DI CALATABIANO** Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 18 NOV. 2010

OGGETTO: Ricorso presentato al CGA regione Sicilia – sede giurisdizionale di Palermo per l'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità della Regione siciliana – dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti c/comune di Calatabiano + 2, per l'annullamento della sentenza n° 1945/10 del 26/05/2010.
Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladieci, il giorno Diciotto del mese di Novembre alle ore 18.30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		Carica	Presente	Assente
1	PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2	FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3	DESTRO MIGNINO dr.ssa Simona	Assessore	X	
4	LA LIMINA Carmelo	Assessore		X
5	SAMPERI dr. Salvatore	Assessore		X
6	SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7	SPOTO Agatino	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: La Limina e Samperi.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Biglisi. S. SPARTÀ

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.
Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
( ) aggiunte /integrazioni:
( ) modifiche/sostituzioni:

(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

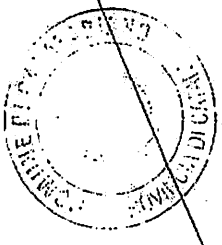

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 83 del 12 / 11 / 2010

Oggetto: Ricorso presentato al CGA regione Sicilia – sede giurisdizionale di Palermo per l'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità della Regione siciliana – dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti c/comune di Calatabiano + 2, per l'annullamento della sentenza n° 1945/10 del 26/05/2010.
Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.
Data: 18/11/2010

Proponente: ass. S. Legali
(dr. S. Samperi)

==========

LETTO il ricorso, segnato agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 16732 del 17/11/2010, prodotto al CGA regione Sicilia – sede giurisdizionale di Palermo per l'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità della Regione siciliana – dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti c/comune di Calatabiano + 2, per l'annullamento della sentenza n° 1945/10 del 26/05/2010. (all. n. 1)
RILEVATO che, con prefato ricorso, si chiede altresì l'accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza n° 1945/10 del 26/05/2010, emessa sulla controversia iscritta al n° 856/09 R.G.;
VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;
VISTA la L. R. n. 23/98;
VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;
VISTA la L. R. n. 30/00;
VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

S I P R O P O N E

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:
RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana – sede Palermo, per resistere all'argomentato ricorso proposto dall'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità della Regione siciliana – dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'Avv. PROF. AGATINO CARUSO, con studio legale in Catania, via Gabriele Carnazza, n° 51, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso presentato al CGA/PA, dall'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità della Regione siciliana – dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.
IMPEGNARE a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale.
DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.
TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano lì, 18/11/2010

Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Spartà)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1.01.0203/7 IMP. 1357/2010

Calatabiano lì, 18/11/2010

Il Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Rosalba Pennino)

17/11/2010

STUDIO LEGALE
CARIOLA PETTINATO VALASTRO

Prof. Avv. Agatino Cariola
Ordinario Diritto Costituzionale Università di Catania
Prof. Avv. Dario Pettinato
Associato Diritto Internazionale Università di Catania
Avv. Giuseppe Valastro

Avv. Marcella Vitello
Avv. Andrea Provvidenza
Avv. Carmelo Floreno
Avv. Roberto Di Salvo
Avv. Salvatore Neri

Protocollo nr.: 0016732
del 17/11/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
AOO:
20100016732

Catania, 16 novembre 2010

PREG.MO SIG. SINDACO
ARCH. FILIPPO ANTONIO PETRALIA
COMUNE DI CALATABIANO
C/O CASA COMUNALE DI CALATABIANO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 32 – CALATABIANO
FAX N. 095.645391

NUMERO DI PAGINE COMPRESA LA PRESENTE: 14

OGGETTO: VICENDA COMUNE DI CALATABIANO C. ATO IDRICO. APPELLO ASSESSOTRATRO REGIONALE ENERGIA E SERVIZI AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA, I, 1945/2010.

Preg.mo sig. Sindaco,

mi è stato notificato il ricorso in appello dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi, avente causa dell'ARRA, contro la sentenza del Tar Catania, I, 26 maggio 2010, n. 1945, in ordine agli impianti idrici di codesto Comune.

Poiché è richiesta la sospensione cautelare della sentenza è necessario che ci costituiamo al più presto al CGA, difendendo le prerogative del Comune di Calatabiano e l'impossibilità di trasferire all'Ato Idrico ed a SIE s.p.a. l'impianto idrico.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

avv. Agatino Cariola

95129 CATANIA – VIA GABRIELLO CARANAZZA, N. 51
TEL. 095.7462292 – 095.7465231 – 095.7465168 - FAX 095.7464228 – 095.7463038
e-mail: acariola@tiscali.it dariopettinato@virgilio.it giuseppevalastro@tiscali.it

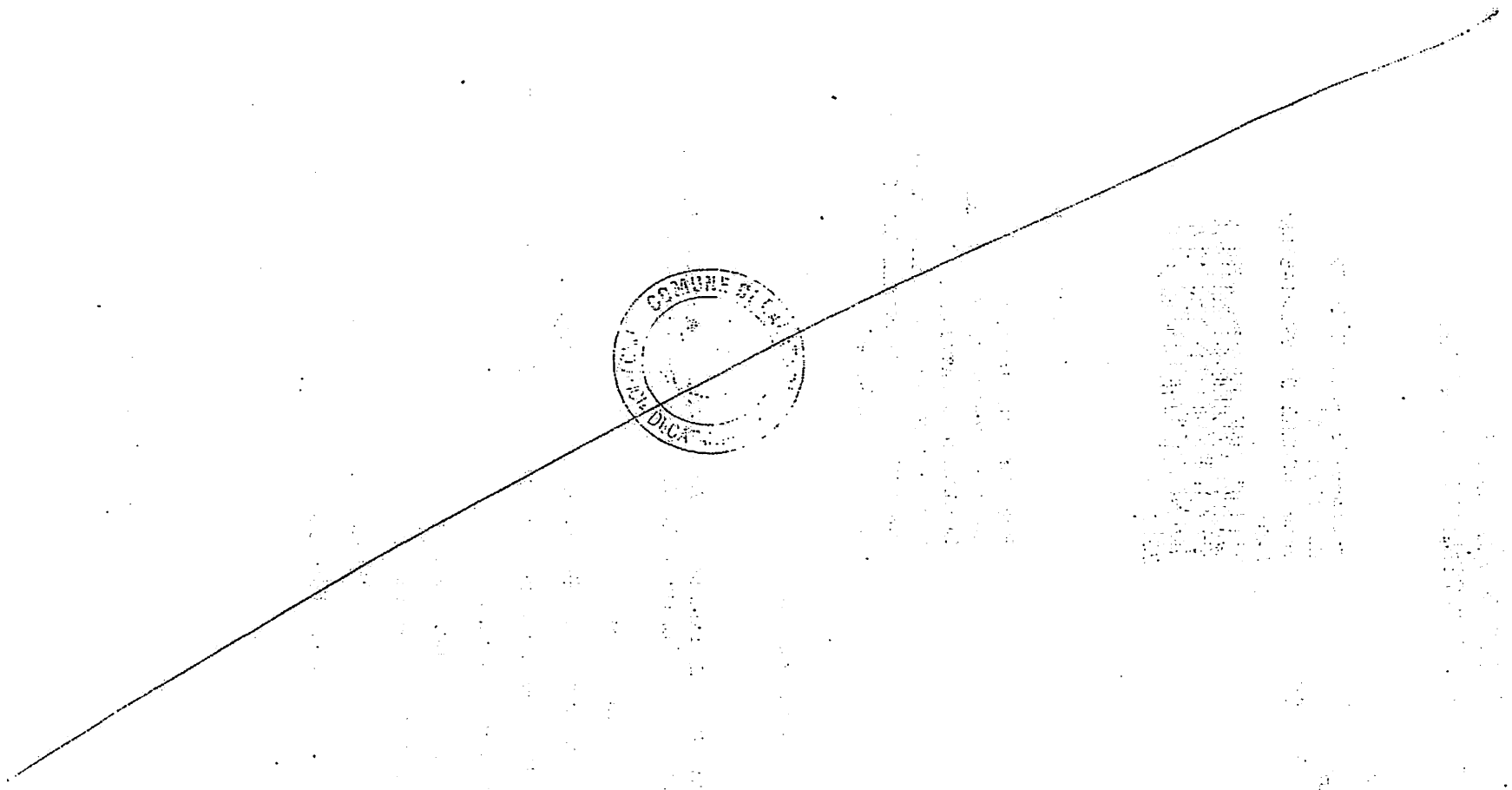

URGENTE 4/11/10

P48802/10

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - PALERMO

(Cont. 5674/10)

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA IN SEDE GIURISDIZIONALE - PALERMO

Tassa N. Cron. 1235 L/00
Trasf. Anticipate €
Spese Postali Anticipate €
L'Ufficiale Giudiziario B/3

08 NOV. 2010

RICORSO IN APPELLO

per l'**ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI** (istituito dalla L.R. 16.12.08 n. 10 e subentrato, ai sensi del relativo Regolamento di Attuazione n. 12 del 5.12.09, in tutti i rapporti attivi e passivi, anche in sede contenziosa, già facenti capo all'Agenzia regionale Rifiuti ed Acque, soppressa dall'art. 9 della L.R. n. 19/08), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825), presso i cui uffici in via A. De Gasperi 81 è *ope legis* domiciliato

COPIA

CONTRO

il **COMUNE DI CALATABIANO** (C.F. 00462070871), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso in prime cure dall'avv. Agatino Cariola, ed elettivamente domiciliato in Catania, via E.A. Pantano 118, presso lo studio del predetto suo procuratore costituito

E NEI CONFRONTI

- dell'**AUTORITÀ D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in prime cure dall'avv. Harald Bonura, ed elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 70;

- della **s.p.a. SIE – SERVIZI IDRICI ETNEI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in prime cure dall'avv. Nicolò D'Alessandro, ed elettivamente domiciliata in Catania, piazza Lanza n. 18/A;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA INTERINALE SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

Della **sentenza n. 1945/10 del 26.5.10, non notificata**, resa *inter partes* dal T.A.R. Sicilia-sez. Staccata di Catania - 1^ Sez. Interna, nella controversia iscritta al n. 856/09 R.G..

***

Con decreto n. 33 del 4.2.09 (i cui effetti venivano successivamente prorogati con decreto n. 132 del 12.3.09) il Presidente dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) provvedeva a nominare commissario *ad acta* presso il Comune di Calatabiano, con il compito di "*porre in essere per conto degli organi del predetto comune gli atti necessari per la consegna degli impianti* [due depuratori comunali] *al Soggetto Gestore della provincia di Catania – Servizi Idrici Etnei s.p.a.*"

Con deliberazione immediatamente esecutiva n. 1 del 26.3.09 il nominato commissario *ad acta* procedeva, quindi, alla "*consegna dei beni descritti negli elaborati allegati al Soggetto Gestore del S.I.I. in ambito provinciale Servizi Idrici Etnei s.p.a. per il tramite del Consorzio A.T.O. 2 Catania Acque, finalizzata alla gestione di detto servizio mediante concessione in uso di detti beni, da esercire entro il termine di scadenza dell'incarico commissariale di cui al D.S.P. n. 33 del 4.2.09 e D.S.P. n. 132 del 12.3.09*".

Con il ricorso principale introduttivo del primo grado del giudizio (notificato il 30.3.09), e con successivi motivi aggiunti (notificati il 15.6.09), il Comune odierno appellato provvedeva, via via, ad impugnare davanti al T.A.R.S. Catania tutti gli anzidetti provvedimenti, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, onde ottenerne l'annullamento, previa interinale sospensione degli effetti, siccome asseritemente tutti inficiati per violazione di legge sotto svariati profili, nonché in relazione a numerose figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

In estrema sintesi, postulava l'ente locale ricorrente l'inesistenza in capo all'A.R.R.A. di alcun potere sostitutivo, e tampoco nei diretti confronti dei Comuni, deducendo, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 5 L.R. n. 19/05 nella parte in cui si attribuivano all'A.R.R.A. poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, per (presunto) contrasto con gli artt. 5, 97, 114 e 120 Cost.

Con la sentenza che con il presente atto si impugna in grado di appello, il T.A.R.S. Catania (che, in acritica condivisione dell'avversa impostazione difensiva, aveva affermativamente valutato, in corso di causa, l'esigenza di cautela postulata dal Comune ricorrente, ritenendola *prima facie* assistita dal prescritto *fumus boni iuris*) ha accolto anche nel merito il (solo) ricorso principale, in ragione dell'affermata "*incompetenza dell'A.R.R.A. ad assumere i provvedimenti impugnati*"; mentre si è (correttamente) astenuto dal valutare le altre censure "*poiché la fondatezza della censura di incompetenza determina unicamente la remissione dell'affare all'autorità indicata come competente, in applicazione dell'art. 26 L. 1034/71, ed impedisce l'esame delle altre doglianze, che finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell'organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo sulla riedizione del potere*".

***

Tale pronuncia, nel capo in cui ha accolto il ricorso introduttivo, è erronea, oltre che intrinsecamente contraddittoria, e dovrà, pertanto, essere annullata o con qualsiasi altra statuizione riformata *in toto*, previa interinale sospensione dei suoi effetti, per i seguenti

MOTIVI

Sostengono, in estrema sintesi, i primi giudici, in affermata coerenza ad un proprio precedente pronunciamento in materia di rifiuti (*id est* la sentenza n. 1556/09, <u>*medio tempore* impugnata</u> dalle amministrazioni regionali rimaste soccombenti, con atto iscritto al n.

629/10 R.G., davanti all'Ecc.mo Consiglio, che con ordinanza n. 590 del 10.6.10 ne ha interinalmente sospeso gli effetti), che il sistema normativo delineato dalla L.R. 22.12.05 n. 19 non avrebbe attribuito all'A.R.R.A. alcun potere generalizzato in via sostitutiva nell'ipotesi di inerzia dei Comuni in materia di acque e rifiuti, essendo stato (si sostiene) l'eccezionale potere di intervento sussidiario di detta Agenzia *in subiecta materia* espressamente limitato e circoscritto dal legislatore regionale alle sole tassative ipotesi - di stretta competenza della medesima Agenzia - *ex* lettere *sub* b), d), f) e g) del comma 4 dell'art. 7 L.R. 19/05, nessuna della quali consentirebbe "*l'intervento sostitutivo per la cessione delle infrastrutture di depurazione comunale*".

Donde il pronunciato annullamento del provvedimento censurato dall'ente locale odierno appellato con il ricorso principale, in quanto asseritamente viziato da "*incompetenza dell'A.R.R.A.*", dovendo, in particolare, escludersi (sempre a detta del Collegio in prime cure) che vi sia "*alcuna disposizione di ordine "generale" che possa consentirle un generico potere sostitutivo nei confronti dell'ente locale*".

I superiori assunti non possono condividersi sotto alcun profilo, in quanto frutto - oltre che di una fin troppo superficiale disamina dei motivi di gravame *ex adverso* spiegati in prime cure - di una lettura estremamente formalistica del cit. art. 7, tanto restrittiva da svuotare di ogni reale significato l'ambito del potere sostitutivo espressamente attribuito all'A.R.R.A. (cui – si rammenta - il legislatore regionale aveva univocamente attribuito il ben preciso compito di "*assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia*": art. 7 comma 1).

Per dimostrare ciò, si ritiene opportuno premettere le seguenti brevi considerazioni di carattere generale.

Nell'ottica di una più efficiente e razionale disciplina del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed onde assicurare una

ottimale utilizzazione delle risorse idriche (ambiti fino ad allora distintamente regolamentati, rispettivamente, dal D.Lgs. 22/97 il primo, e dalla L. 36/94 il secondo), il legislatore nazionale ha, come noto, dettato, con il D.Lgs. n. 152/06, una disciplina unitaria "in materia ambientale".

Con tale normativa sono stati, in particolare, istituiti i c.d. Ambiti Territoriali Ottimali, finalizzati alla gestione del Servizio idrico integrato (A.T.O. idrico) e del Servizio integrato dei rifiuti (A.T.O. rifiuti).

In Sicilia, mentre ai fini della gestione integrata dei rifiuti la maggior parte delle aggregazioni di enti locali ricadenti nei medesimi Ambiti Territoriali Ottimali è avvenuta nella forma di società di capitali, gli A.T.O. idrici risultano essersi prevalentemente costituiti secondo lo schema-tipo della "convenzioni di cooperazione" ex art. 30 D.Lgs. 267/00, o del "consorzio" di cui al successivo art. 31 (cui, in considerazione della tipologia delle funzioni e dei poteri istituzionalmente commessi, va comunque riconosciuta natura e connotazione pubblicistica).

Agli organi governativi per la disciplina di settore il legislatore regionale ha, poi, affiancato l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A., istituita con l'art. 7 L.R. 19/05 e poi soppressa dall'art. 9 L.R. 19/08, nelle cui competenze è, come detto, oggi subentrato l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità): ente, questo, espressamente qualificato di alta specializzazione, direzione e coordinamento, con "*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione, di accesso*", e "*poteri sostitutivi*" di ampio raggio nei confronti degli enti locali inadempienti. Univoco in tal senso è(ra), invero, il comma 5 dell'art. 7 cit.; ulteriore riconferma deriva(va), inoltre, dal successivo comma 7, a termini del quale "*per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4 (acque e rifiuti), attribuite da*

disposizioni normative a singoli rami dell'amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione".

In altre parole (e come, d'altra parte, perspicuamente sottolineato dalla Presidenza della Regione Siciliana con nota n. 11872 del 19.10.07) le attribuzioni dell'Agenzia coincidevano (anche per il ruolo organizzativo che la stessa assumeva in ragione di specifica competenza settoriale) con le funzioni che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, erano state assunte dalle Regioni, rispetto alle quali l'Agenzia si caratterizzava quale modello di amministrazione ad elevata e specifica competenza settoriale. In senso coerente si esprimeva, del resto, anche la Giunta Regionale che, con deliberazione n. 497 del 30.11.07, riconosceva all'A.R.R.A., a garanzia della puntuale prestazione di un servizio pubblico essenziale riguardante sia la salute pubblica che l'igiene ambientale, il "*compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque in Sicilia, in conformità alle competenze enucleate dall'art. 7 commi 5 e 7 L.R. 22.12.05 n. 19, ed alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 L.R.3.12.91 n. 44, fermo restando il generale potere di vigilanza attribuito all'Assessorato regionale della Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali*" (sfugge, pertanto, il senso di quanto obbiettato in chiave riduttiva dal T.A.R.S. Catania in seno all'impugnata pronuncia).

Appare, quindi, evidente, alla stregua delle superiori considerazioni di carattere generale, che il comma 1 dell'art. 7 cit. (che, come detto, cristallizzava, con previsione volutamente ampia e generica, i compiti attribuiti all'A.R.R.A. nella finalità di "*assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia*") si connota, in buona sostanza, come la chiave di volta – incomprensibilmente ed ingiustificatamente mortificata dal T.A.R.S. Catania - alla luce della quale deve essere interpretato l'intero articolo, sottendendo esso la ben precisa volontà del legislatore regionale di dotarsi di un "braccio

operativo" di alta specializzazione in grado di operare nelle materie "delegate" (acqua e rifiuti) con ampia autonomia ed effettivo potere di intervento.

Una corretta interpretazione sistematica e teleologica dell'intera norma in esame porta, quindi, necessariamente a conclusioni opposte a quelle cui è pervenuto il T.A.R.S. Catania.

Ed invero, nel momento in cui i primi giudici affermano che l'A.R.R.A. non poteva sostituirsi ai Comuni inerti ed inadempienti, spettando, al più, ogni eventuale potere sostitutivo alla sola amministrazione regionale, l'hanno indebitamente svuotata delle finalità stesse per le quali era stata istituita, ingiustificatamente costringendola (una volta azzerato di qualsivoglia valenza e contenuto il "potere sostitutivo" di cui al comma 5) ad una totale paralisi, così decretandone, *ante litteram*, l'assoluta inutilità nel panorama regionale.

Ed invece, contrariamente a quanto supposto dal Comune odierno appellato ed inopinatamente condiviso dai primi giudici, non può non convenirsi sul fatto che precipuo intento del legislatore regionale è(ra) stato, essenzialmente, non già quello di addivenire ad un'ulteriore frammentazione di competenze tra l'Agenzia ed i vari rami dell'Amministrazione regionale interessati, bensì, in applicazione concreta dei conclamati principi di "*efficacia efficienza ed economicità*", ad una gestione organica ed unitaria del settore "acqua e rifiuti", affidata ad un unico soggetto (l'A.R.R.A., appunto).

Deve, conseguentemente, riconoscersi che la predetta Agenzia era, in tesi, pienamente legittimata ad intervenire in funzione sussidiaria in ogni ipotesi di perdurante ed ingiustificata inerzia comunque refluente ed incidente sulla gestione dei rifiuti e delle acque in Sicilia, e ciò al precipuo fine di garantire ed assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali *in subiecta materia*, derivandole la titolarità di un siffatto ampio potere sostitutivo direttamente da una norma primaria

regionale, che, intervenendo in materie di incontestata competenza dell'Ente, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni e prevede capacità sostitutive in capo ad Organi Regionali per il compimento di atti obbligatori, al fine di salvaguardare primari interessi unitari a tutela della collettività territoriale, diversamente compromessi dall'inerzia o inadempimento individuale.

Non si vede, perciò, come avrebbe mai potuto l'Agenzia "*assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti*", senza poter in alcun modo intervenire nelle ipotesi di mancata adozione, da parte di ciascun singolo Ente locale, degli atti di rispettiva competenza finalizzati ad eseguire il trasferimento degli impianti al soggetto gestore della Provincia di Catania s.p.a. Servizi idrici Etnei (S.I.E.), essendo fin troppo ovvio che ogni eventuale inadempienza (per incapacità, o inefficienza, o anche solo per comportamenti ostruzionistici e/o meramente dilatori) dei Comuni associatisi secondo lo schema-tipo della "convenzioni di cooperazione" ex art. 30 D.Lgs. 267/00, o del "consorzio" di cui al successivo art. 31, si sarebbe irrimediabilmente tradotta (com'è, purtroppo, avvenuto) in una crisi di funzionamento a scapito della regolare gestione del Servizio Idrico Integrato, con inevitabili criticità anche di carattere igienico–sanitario e di ordine pubblico.

Errata, oltre che intrinsecamente contraddittoria, appare, pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, la lettura che il T.A.R.S. Catania, idealmente ricollegandosi *per relationem* alla precedente propria sentenza n. 1556/09, ha inteso dare alla delibera di Giunta n. 497/07.

Posto, innanzitutto, che nessun ampliamento del potere sostitutivo dell'A.R.R.A. è stato mai disposto, in sede amministrativa, per mezzo della predetta delibera di Giunta, deve comunque escludersi la possibilità di riconnetterle – onde non ritenerla *inutiliter data* (non essendoci alcuna

ragione logica di "ribadire" con una delibera di Giunta quanto già puntualmente individuato con legge regionale) - alcuna valenza meramente confermativa di competenze individuate dal legislatore in un elenco (oltretutto qualificato come) "*del tutto puntuale*".

In realtà, l'espresso riferimento, effettuato nelle premesse, alla nota n. 35764/07 dell'A.R.R.A. ed alla presupposta relazione assessoriale n. 3421/07 (laddove si era espressamente identificata nell'Agenzia Rifiuti il titolare dell'azione sostitutiva presso gli enti locali "*per il compimento di atti la cui obbligatorietà sia il riflesso di interessi unitari*"), entrambe condivise e fatte proprie dalla Giunta nella parte deliberativa, dimostra che specifico obbiettivo dell'Organo di Governo sia stato, appunto, quello di fugare ogni dubbio, anche alla luce di un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, circa la titolarità e l'ampiezza dell'attività ispettiva e sostitutiva dell'A.R.R.A. nei confronti degli Enti locali, per l'effetto espressamente riconoscendone, in particolare, il potere sostitutivo "*in materia di gestione dei rifiuti e delle acque in Sicilia*", con specifico riferimento ad atti di competenza delle amministrazioni comunali "*la cui obbligatorietà sia il riflesso di interessi unitari*" (e cioè quelli afferenti all'approvazione delle tariffe ed all'intervento finanziario sostitutivo ex art. 21 comma 17 L.R. 19/05).

Non avrebbe, pertanto, l'A.R.R.A. potuto determinarsi diversamente nei diretti confronti dell'appellato Comune di Calatabiano, essendosi quest'ultimo reso all'evidenza inadempiente nel compimento degli atti necessari per la consegna degli impianti idrici al Soggetto Gestore della provincia di Catania – Servizi Idrici Etnei s.p.a.

Donde l'indubbia legittimità – ed anzi la doverosità - dell'intervento sostitutivo - peraltro sollecitato dallo stesso Consorzio d'Ambito Idrico di Catania - posto in essere dall'A.R.R.A. nel concreto esercizio di "*forme di controllo efficienti ed efficaci*" finalizzate a "*sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche*" (art. 7

comma 3 L.R. 19/05), in quanto strumentale a "*controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato*" (*ibidem*).

Mentre nessuna utile applicazione potrebbe, in ipotesi, trovare, nella specie, il principio di diritto (desumibile dalle recenti pronunce della Corte Costituzionale in esito alla riforma del titolo V della Costituzione) secondo cui il potere sostitutivo deve essere necessariamente esercitato da organi di governo per la salvaguardia di interessi unitari, essendo ciò imposto unicamente a salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente rilevante propria degli enti locali.

***

Evidente appare, alla stregua delle superiori considerazioni, la erroneità sotto tutti i profili dell'impugnata sentenza del T.A.R.S. Catania: la dimostrata mancanza di qualsivoglia fondamento delle avverse doglianze avrebbe, infatti, dovuto indurre i primi giudici a rigettare senz'altro l'avverso ricorso; ed impone, adesso, l'accoglimento del proposto appello.

Nelle more, si impone come necessaria l'interinale sospensione degli effetti della sentenza di primo grado.

Grave e non altrimenti evitabile sarebbe, invero (come detto), il pregiudizio che deriverebbe, in mancanza, all'appellante amministrazione regionale dalla perdurante efficacia, nelle more della decisione del presente gravame, della pronuncia appellata, inibendo ciò – pur a fronte delle innegabili gravi inadempienze del Comune di Calatabiano agli obblighi posti a suo carico quale associato del Consorzio di Ambito Idrico di Catania - ogni realistica possibilità di effettiva acquisizione degli impianti idrici da parte del soggetto gestore s.p.a. Servizi Idrici Etnei, con irreversibile danno per il pubblico generale interesse.

Si confida, perciò, nell'accoglimento della presente istanza cautelare, rappresentandosi che, ad oggi, l'Ecc.mo Consiglio si è, *in subiecta materia*, costantemente pronunciato in senso favorevole

all'amministrazione regionale, nel ritenuto presupposto che "*nel bilanciamento degli interessi appare prevalente quello di cui è portatrice l'amministrazione regionale*" (vds. ordinanze 10.6.10 nn. 588, 589 e 590), presentandosi, in particolare, "*assolutamente preponderante, sotto il profilo della tutela cautelare, l'interesse pubblico alla conservazione degli effetti degli atti impugnati in primo grado, fino alla definizione del giudizio*" (così ordinanza 24.9.10 n. 845. Nello stesso senso, sempre in materia di intervento sussidiario ex art. 21 comma 17 L.R. 19/05, vds. anche ordinanza n. 254 del 12.3.09, resa nella controversia iscritta al n. 207/09 R.G., di rigetto dell'appello cautelare proposto, in controversia sostanzialmente analoga, da altro Comune del pari socio della Società d'Ambito Enna Uno s.p.a.; ed ordinanza n. 784 del 5.9.08).

***

Si è, quindi, conclusivamente certi che

VORRA' L'ECC.MO CONSIGLIO

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ed in accoglimento del presente appello:

- Preliminarmente, sospendere la esecutorietà dell'impugnata sentenza, stante il grave pregiudizio che, in mancanza, deriverebbe all'appellante amministrazione;
- annullare o con qualsiasi altra statuizione riformare, nel merito, l'impugnata sentenza n. 1945/10 del 26.5.10, non notificata, resa *inter partes* dal T.A.R. Sicilia - sez. Staccata di Catania - 1^ Sez. Interna, per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il comune appellato al pagamento delle competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre (ed a parte) le eventuali spese prenotate a debito.

Salvo ogni diritto.

Il contributo unificato relativo alla presente controversia, di valore

indeterminabile, deve essere iscritto a campione, godendo l'appellante amministrazione regionale, in forza della L.R. 6/52, delle disposizioni di cui alla normativa ex D.P.R. 642/72 e T.U. 131/86.

Palermo, 3.11.2010.

Giuseppina Tutino

Avvocato dello Stato

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto A.U.G. addetto all'U.U.N.E. presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato l'appello che precede, perché ne abbiano legale conoscenza e per ogni effetto di legge:

- al **COMUNE DI CALATABIANO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso in prime cure dall'avv. Agatino Cariola, ed elettivamente domiciliato in Catania, via E.A. Pantano 118, presso lo studio del predetto suo procuratore costituito, ivi mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico racc. A.R.

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 8 NOV 2010
Russo Antonio
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE DI APPELLO - PALERMO

- all'**AUTORITÀ D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa in prime cure dall'avv. Harald Bonura, ed elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 70, ivi mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico racc. A.R.

- alla **s.p.a. SIE – SERVIZI IDRICI ETNEI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in prime cure dall'avv. Nicolò D'Alessandro, ed elettivamente domiciliata in Catania, piazza Lanza n. 18/A, ivi mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico racc. A.R.

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio,
dal 23/11/2010
al 08/12/2010,
con il n. 1505 del Registro Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal 23/11/2010
al 08/12/2010, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) (X) ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/11/10

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania
Copia conforme all'originale
per uso amministrativo
Calatabiano li 23 NOV. 2010
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio:

lì
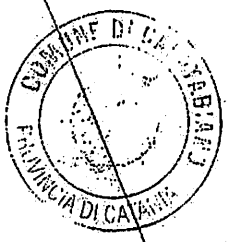
Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria